

Ufficio Contravvenzioni

Ord. n. 789

Scandicci, 20/12/2012

IL DIRIGENTE

VISTO il verbale di accertamento n.3 del 17/03/2012 con il quale il Dr Giovanni Munaò e il Dr Francesco Fiorilli, Medici Veterinari della ASL 10 di Firenze hanno accertato che il Signor Bertolani Lorenzo, nato a Firenze il 04/09/1962 e residente a Scandicci in Via San Colombano 64, in qualità di titolare firmatario della Farmacia Bertolani del Dr Bertolani Lorenzo, violava l'articolo 76 comma 1 del decreto Legislativo n. 193 del 06/04/2006, sanzionato dall'articolo 108 comma 11 dello stesso decreto, in quanto n. 3 confezioni di farmaci non erano state dispensate rispettando quanto disposto dal sopracitato decreto Legislativo.

PRESO ATTO che il verbale di accertamento suddetto è stato notificato al Signor Bertolani Lorenzo in data 11/04/2012.

CONSIDERATO che a seguito di ricorso presentato in data 08/05/2012, si ritiene di respingere il ricorso poiché le motivazioni addotte nella richiesta di archiviazione non sono rilevanti ai fini della insussistenza della violazione

RITENUTO altresì che essendo l'oggetto della violazione episodio isolato, si accoglie la richiesta dell'applicazione della sanzione al minimo edittale;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 63 del 28/03/2006, con la quale si dà mandato al Settore Polizia Municipale di emanare le ordinanze ingiunzione di pagamento nel caso di processi verbali per violazioni amministrative per i quali non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta e per i quali non siano stati presentati scritti difensivi;

VISTO che con la suddetta Delibera di Giunta Comunale vengono impartiti gli indirizzi, in applicazione dell'art. 11 Legge 24/11/1981 n. 689, nello stabilire le somme da pagare;

CONSIDERATE le circostanze e le modalità dell'infrazione ed esaminati gli altri elementi di valutazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che consentono di determinare la sanzione pecuniaria nella misura sotto indicata;



VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

INGIUNGE

Al Signor Bertolani Lorenzo, nato a Firenze il 04/09/1962, in qualità di titolare firmatario della Farmacia Bertolani del Dr Bertolani Lorenzo, di pagare la somma complessiva di:

Euro 3103,88

di cui Euro 3098,30 per sanzione amministrativa pecuniaria più interessi
Euro 5,88 per spese di notificazione

Il pagamento della somma indicata potrà essere effettuato a mezzo conto corrente postale n. 00161505 intestato a Comune di Scandicci – Servizio Tesoreria, indicando nella causale numero e data del presente atto, oppure, presso la Cassa di Risparmio di Firenze, servizio Tesoreria Comunale, Via Pantin 1 Scandicci, esibendo il presente atto, **entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento;**

In caso di inadempienza si provvederà alla riscossione coattiva delle somme ingiunte a titolo di sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 24 novembre 1981 n. 689;

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione, in carta semplice, al Giudice di Pace di Firenze, ai sensi dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica.

DISPONE

La notifica del presente provvedimento:

Al Signor Bertolani Lorenzo, nato a Firenze il 04/09/1962 e residente a Scandicci in Via San Colombano 64

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE**

Dott. Antonello Bastiani

